

OGGETTO: DGR 7977 DEL 06.08.2008 IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE - MODIFICHE IN MERITO AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

La D.G.R. 06 agosto 2008 n. 8/7977 "Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del D.lgs 42/2004)";

DATO ATTO:

Che con la citata deliberazione, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato i criteri cui gli Enti, titolari delle funzioni paesaggistiche, devono obbligatoriamente attenersi per continuare ad esercitare tali funzioni, anche successivamente alla data del 31. dicembre 2008;

Che a far data 1° gennaio 2009 sono cambiate le procedure autorizzatorie in materia paesaggistica di cui alle disposizioni dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 come modificato dal D.lgs 63/2008;

Che questo Comune si è adeguato ai criteri approvati, trasmettendo alla Regione Lombardia, la documentazione necessaria alla verifica del possesso, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica;

Che, ad esito di tale verifica, la Regione ha approvato l'elenco degli Enti titolari delle funzioni paesaggistiche che potranno continuare ad esercitare le funzioni loro attribuite con la nuova procedura autorizzatoria ;

Che il Comune di Cassina Valsassina rientra tra gli Enti idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

CONSIDERATO che questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15.06.2005 ha istituito la Commissione per il Paesaggio in sostituzione della Commissione edilizia provvedendo alla modifica del regolamento edilizio comunale ex art. 81\ L.R. 12/2005;

CHE con atto di G.C. n. 53 del 05.11.2005, si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione Paesaggistica-Ambientale;

CHE con atto di G.C. n. 37 del 22.10.2008, si è provveduto all'adeguamento del Regolamento edilizio relativamente agli articoli relativi all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

CHE conseguentemente con decreto sindacale n. 5 del 5.11.08 si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione Paesaggistica-Ambientale;

VISTI gli articoli 12 - 13 - 14 del vigente Regolamento Edilizio disciplinanti la costituzione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 12 del citato regolamento, i membri della Commissione durano in carica sino alla scadenza dell'organo che li ha nominati;

CHE essendo stato, questo Comune, interessato alle consultazioni elettorali dello scorso 25 maggio 2014, la nuova Amministrazione si è insediata il 26 maggio 2014;

CHE occorre pertanto procedere alla nomina della nuova Commissione anche in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Lombardia con nota del 06 giugno 2014 pervenuta il 12.06.2014 al n. 0002112;

RITENUTO opportuno un adeguamento degli articoli 12-13-14 suddetti disciplinanti la composizione e il funzionamento della Commissione Paesaggio;

Visto il nuovo testo degli articoli 12 - 13 - 14 del Regolamento edilizio allegati al presente atto;

VISTI:

-Il D.lgs 42/2004 come modificato dal D.lgs 63/2008;

-La L.R. 12/2005 e s.m.i.

-L'art. 42 del D.lgs 267/2000;

Dato atto che ai sensi dell'art 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto da parte del Responsabile del servizio Tecnico;

CON voti

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, le motivazioni in fatto ed in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di adeguare il vigente Regolamento edilizio limitatamente agli articoli 12 - 13 - 14 disciplinanti la costituzione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio;
3. di approvare i nuovi articoli 12 - 13 - 14 nel testo allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

4. Di demandare al responsabile del Servizio tecnico gli adempimenti conseguenti al fine di addivenire alla nomina della nuova Commissione e alla la trasmissione alla Regione Lombardia della documentazione necessaria al fine di poter continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche ;

5. Di dichiarare con separa votazione l'immediata eseguibilita' del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/00.

MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO

Articolo 12

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - Composizione e nomina

1- Ai sensi dell'art.81 commi 1 e 5 della L.R. 12/2005, in luogo della Commissione edilizia è istituita la Commissione Comunale per il Paesaggio, composta da n. 1 membro di diritto e da n. 3 membri elettivi.

2- E' membro di diritto, senza diritto di voto il Responsabile del Servizio Tecnico, che espleta le funzioni di segretario della stessa.

3- Sono membri elettivi, con diritto di voto, n. 3 soggetti aventi particolare e qualificata esperienza almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, nella tutela paesaggistico-ambientale; tale esperienza verrà documentata con la presentazione di apposito curriculum.

4 - E' Presidente della Commissione uno dei tre membri elettivi in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione che abbia maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

5- La commissione è nominata con decreto sindacale su una rosa di nominativi individuati dal Responsabile del servizio tecnico, previa acquisizione delle candidature, tramite avviso pubblico o richiesta agli ordini professionali aventi sede nella Provincia. Gli stessi sono nominati a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

6- Il Presidente è nominato con il medesimo decreto sindacale. Può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

7- Ai sensi del successivo art. 14 comma 15^A, con il medesimo decreto sindacale potrà essere individuato il Responsabile dell'istruttoria delle pratiche.

8 - I membri elettivi della Commissione per il paesaggio durano in carica sino alla scadenza dell'organo che li ha nominati e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. Essi sono rieleggibili una sola volta.

9- In caso di assenza ingiustificata di un componente per tre sedute consecutive, si provvederà alla sua sostituzione.

10- La decadenza è dichiarata dal Presidente della Commissione e il Sindaco provvede alla nomina del sostituto con specifico decreto.

11- La partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio si intende a titolo gratuito ai sensi dell'art. 183 c.3 del D.Lgs. 42/2004.

Articolo 13

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - Attribuzioni e competenze

- 1 - La Commissione per il Paesaggio esprime parere preventivo e motivato sulle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale previsti dagli artt. 146, 147 e 159 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del piano paesaggistico regionale e dei criteri regionali.
- 2- Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, detta Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad. es. Piano Territoriale Paesistico Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici PRG a valenza paesistica).
- Detta Commissione, nei termini indicati dai Regolamenti attuativi della Legge, darà le indicazioni per la relazione annuale sullo stato del paesaggio (ex punto 3.9 della D.G.R. n. 6/30194 - criteri applicativi ex Legge Regionale n. 18/97 ora D.Lgs. 42/2004).
- 3- La Commissione per il Paesaggio ha altresì il compito di esprimere pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti Locali dall'art. 80 della L.R. 12/2005.
- 4- La Commissione ha anche il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004, alle procedure di cui all'art.32 della L. n.47/1985 ed alla valutazione paesistica dei progetti prevista dall'art.30 delle norme di attuazione del P.T.P.R. per la aree non assoggettate a tutela paesaggistica.
- 5- Il Responsabile del Servizio Tecnico ha facoltà, anche su segnalazione dell'Amministrazione Comunale, di sottoporre al parere preventivo della Commissione anche gli interventi non ricadenti nelle zone tutelate, ma aventi particolare complessità e problematicità. I suddetti pareri espressi avranno carattere di mero supporto al Responsabile del Servizio Tecnico.

Articolo 14

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - Funzionamento

- 1- Le sedute della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche.
- 2 - La Commissione, di norma si riunisce una volta al mese, o qualora vi sia la necessita' per dar corso all'esame delle pratiche presentate al protocollo comunale.
- 3- Il Responsabile del Servizio tecnico convoca per iscritto le riunioni della Commissione per il Paesaggio, indicando gli argomenti da trattare.
- 4- Tale avviso va recapitato ai componenti la Commissione, nel loro domicilio, almeno 2 giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. E' possibile effettuare la convocazione tramite telefax o via posta elettronica.
- 5- Le pratiche alla data di convocazione devono essere complete; in caso diverso le stesse verranno sospese e/o respinte per carenza documentale.
- 6- I commissari possono sempre visionare i progetti sottoposti a valutazione paesaggistica in orari di apertura dell'Ufficio Tecnico, ai fini della migliore partecipazione.
- 7- Nel caso in cui la Commissione per il paesaggio si debba esprimere su provvedimenti autorizzatori e sanzionatori previsti dal D.lgs 42/2004, la struttura comunale competente deve porre a disposizione degli esperti tutta la documentazione necessaria per effettuare, in tempo utile, la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale da esprimere nella loro relazione .
- 8- I componenti la commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
- 9- Su richiesta della Commissione per il Paesaggio, i progettisti potranno essere ammessi ad illustrare i propri progetti.
- 10- La riunione della Commissione è valida quando sono presenti il Presidente ed almeno uno dei membri elettivi.
- 11- La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei membri elettivi. In caso di parità, l'argomento si ha per non deliberato e dovrà essere riproposto in una successiva seduta.
- 12- Le votazioni avvengono per alzata di mano.
- 13 - Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle pratiche trattate, una sintesi dei pareri e degli interventi espressi con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza. In tale ultimo

caso devono essere riportati i motivi dei voti contrari. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal responsabile del servizio tecnico quale segretario della stessa.

14- E' data facoltà di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

15- La commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata con decreto sindacale.

La Commissione ha la facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, nonché richiedere l'audizione dei progettisti.

16- Ogni altra eventuale modalità di funzionamento non prevista dal presente regolamento, viene stabilita dalla Commissione stessa, nell'ambito della propria attività.

17 – Il Presidente della Commissione Paesaggio per conoscenza, provvede ad inoltrare alla Giunta comunale l'avviso di convocazione della stessa e il relativo verbale di esame delle pratiche;